

**COMPORTAMENTO IN CASO DI INDIZIONE DI  
UN' ASSEMBLEA DI LAVORATORI, DI  
PROCLAMAZIONE DI UNO STATO DI  
AGITAZIONE E DI UNA AZIONE DI SCIOPERO  
ALLA LUCE DELLE NORME DI LEGGE, DI  
CONTRATTO E DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
COMMISSIONE DI GARANZIA  
SCHEDE ESEMPLIFICATIVE**

**NORMATIVA**

**Legge n. 146 del 1990 come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000**

**Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato il 19 settembre 2002**

**Eventuali accordi decentrati o protocolli d'intesa aziendali sui servizi minimi essenziali e procedure da adottare in caso di sciopero**

**Delibere della Commissione di Garanzia sull'attuazione della citata legge n. 146 del 1990.**

**SERVIZI MINIMI ESSENZIALI CHE RIGUARDANO  
LA POLIZIA LOCALE**

**I servizi minimi essenziali che riguardano la polizia locale (municipale e provinciale) sono quelli di cui all'articolo 2, comma 2, punto 12) dell' accordo nazionale e precisamente :**

**attività richiesta dall' A.G. e interventi in casi di T.S.O.  
attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale  
attività di pronto intervento  
attività della centrale operativa  
vigilanza casa municipale  
assistenza al servizio sgombero neve**

## **COME INDIRE UN'ASSEMBLEA DI LAVORATORI**

**L'assemblea va indetta tenendo presenti le norme di cui all'articolo 2 dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti modalità :**

- va dato al datore di lavoro un preavviso di 72 ore, tramite apposita comunicazione**
  - va specificato in quale orario di lavoro l'assemblea si svolge e che la stessa riguarda la discussione di problematiche sindacali e del lavoro**
  - va indicato se all'assemblea partecipano dirigenti esterni (non occorre indicare i nomi)**
  - va indicato che, durante l'assemblea, verranno garantite le “prestazioni indispensabili” (come da dicitura contrattuale) le quali coincidono con i servizi minimi essenziali sopra menzionati (in tal caso si possono tener presenti eventuali accordi decentrati in materia)**
  - occorre ricordare che, secondo le vigenti norme di contratto il dipendente che partecipa all'assemblea gode di 12 ore annue pro-capite**
  - secondo l'articolo 6 comma 3 lett.d) dell' accordo nazionale di comparto sui servizi minimi essenziali del 19 settembre 2002 sono vietate le “assemblee permanenti” in quanto “forme surrettizie di sciopero”**
  - secondo un recente orientamento della Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990 (delibera 1 aprile 2004, verbale n. 541) le assemblee svolte durante l'orario di lavoro non sono soggette alla legge n. 146 del 1990 sul diritto di sciopero anche se incidono sui servizi pubblici essenziali, a patto che la convocazione e lo svolgimento rispettino le norme di contratto collettivo.**
- Ogni assemblea che si svolga con modalità differenti sarà considerata astensione del lavoro e dovrà pertanto rispettare le norme della legge 146 (preavviso minimo, intervalli minimi ecc.)**

## **COME PROCLAMARE UNO STATO DI AGITAZIONE E UN'EVENTUALE AZIONE DI SCIOPERO**

**Lo stato di agitazione dovrebbe essere sempre proclamato a seguito di un'assemblea. Così facendo l'organizzazione sindacale può verificare la disponibilità dei lavoratori ad una effettiva partecipazione all'azione sindacale.**

**La proclamazione dello stato di agitazione va comunicata al datore di lavoro (comune, provincia, consorzio, unioni di comuni ecc.) e al Prefetto del capoluogo di Provincia (nel caso di sciopero regionale al Prefetto del capoluogo di regione) con la richiesta allo stesso di convocare le parti (datore-sindacati) per l'attivazione della procedura di raffreddamento conflitto.**

**Va rilevato che l'incontro delle parti in Prefettura (ora : Ufficio territoriale di Governo) è importante per un primo confronto sulla controversia. Se nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione, il Prefetto non provvede a convocare le parti, il tentativo di raffreddamento si intende espletato.**

**Durante tutta la fase di confronto le parti non intraprendono iniziative unilaterali. Pertanto, alla proclamazione dello stato di agitazione non può seguire, nell'immediato, alcuna azione sindacale.**

**Nel caso di accordo in sede di Ufficio Territoriale di Governo, viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti contenente il testo dell'accordo. Chiaramente l'accordo va venir meno qualsiasi azione da parte del sindacato, a meno che non vi sia inadempimento da parte del datore.**

**In caso di esito negativo della procedura di raffreddamento conflitto, verrà egualmente redatto un verbale contenente le ragioni del mancato accordo e le parti saranno dunque libere di procedere nei modi ritenuti opportuni.**

**Da questo momento l'organizzazione sindacale può proclamare lo sciopero. La procedura di raffreddamento conflitto ha validità di 120 giorni durante i quali non deve essere ripetuta nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero.**

**Gli scioperi che riguardano i servizi essenziali devono essere proclamati con un preavviso minimo di 10 giorni precisando la durata dell'astensione, le modalità di attuazione e le motivazioni. In caso di revoca, le strutture sindacali devono dare tempestiva comunicazione all'ente.**

**Per le vertenze di carattere nazionale, la comunicazione va data al Dipartimento della Funzione Pubblica.**

## **CONTINGENTI DI PERSONALE**

**Secondo i protocolli d'intesa a livello locale, vengono individuati, per i diversi profili professionali interessati ai servizi minimi essenziali, contingenti di personale esonerato dallo sciopero. I nominativi degli esonerati sono individuati dai dirigenti degli enti e comunicati alle OO.SS. e ai singoli interessati. Chiunque può chiedere di aderire allo sciopero chiedendo la propria sostituzione. Qualora manchino i protocolli aziendali, le parti assicurano comunque i servizi essenziali in caso di sciopero. Per questioni di opportunità è necessaria l'individuazione a rotazione degli esonerati.**

## **DURATA DEGLI SCIOPERI**

**All'inizio di ogni vertenza, il primo sciopero non può superare la durata massima di una giornata lavorativa. Successivamente, per la medesima vertenza, la durata può essere di due giornate lavorative. Se lo sciopero è inferiore alla giornata lavorativa, va svolto alla fine o inizio di ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative o forme "surrettizie" di sciopero tipo le assemblee permanenti (anche il "blocco dello straordinario" è considerata una forma di sciopero per cui occorre comunicare il preavviso).**

## **REGOLA DELL'INTERVALLO MINIMO O DELLA C.D. "RAREFAZIONE OGGETTIVA"**

**L'accordo nazionale di comparto sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero del 19 settembre 2002 così recita all'articolo 6 comma 3 lettera e) :**

***"In caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1".***

**Ciò significa concretamente che, nel caso due sindacati (che identificheremo con le lettere A e B) decidano di proclamare uno sciopero più o meno nello stesso periodo, che riguardi lo stesso bacino di utenza E LO STESSO "SERVIZIO FINALE" (ad esempio lo stesso comune oppure lo stesso servizio), l'intervallo minimo da osservare è il seguente :**

**nel Caso l'O.S. A proclami lo sciopero il giorno 1 per il giorno 12 del mese, l'O.S. B deve proclamare lo sciopero dopo 48 ore dal giorno 12 ovvero il giorno 15 per il giorno 26.**

**Chiaramente l'intervallo minimo può essere rispettato solo se ogni O.S. viene messa al corrente circa le proclamazioni e azioni di sciopero di tutte le altre OO.SS.**

**Qualora dalla Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146/1990 provenga un invito a riformulare la proclamazione di uno sciopero a causa della compresenza di scioperi nello stesso periodo proclamati da soggetti sindacali diversi (legge n. 146/1990, articolo 13, lettera d) , le OO.SS. interessate dovranno comunicare alla Commissione stessa la revoca dello sciopero proclamato o la riformulazione della proclamazione in data diversa entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito (deliberazione Commissione n. 03/45)**

## **DATE NELLE QUALI NON POSSONO ESSERE PROCLAMATI SCIOPERI**

**dal 10 al 20 di agosto**

**dal 23 dicembre al 7 gennaio**

**nei giorni dal giovedì prima della Pasqua al martedì successivo  
due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti (riguarda  
esclusivamente i servizi cimiteriali e la polizia locale)**

**cinque giorni prima e cinque giorni dopo le elezioni di qualsiasi tipo**

**In caso di eventi particolarmente gravi o di calamità naturale, gli scioperi sono  
sospesi.**

## **SANZIONI**

**In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 e  
successive modificazioni e integrazioni e di quelle contenute nell'accordo  
nazionale del 19 settembre 2002, si applicano gli articoli 4 e 6 della legge  
(sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali trattenuti  
per un ammontare economico complessivo non inferiore a 2582 euro e non  
superiore a 25.820 euro) sulle retribuzioni degli iscritti, con possibilità di  
esclusione dalle trattative per due mesi. I contributi sindacali sono devoluti all'  
INPS.**

## **DEROGHE**

**Le disposizioni in materia di preavviso minimo e di indicazione della durata  
dello sciopero non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa  
dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e  
della sicurezza dei lavoratori.**